

ASSOCIAZIONE
"PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI MONTEMAGNO
- Organizzazione di Volontariato"
o in forma breve
"CROCE VERDE DI MONTEMAGNO - ODV"

Titolo I - Principi generali

Art.1 - Denominazione, sede e emblema

1. E' costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza Croce Verde di Montemagno organizzazione di volontariato", o anche, in forma breve "Croce Verde di Montemagno - ODV", con sede in Montemagno (AT), in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione all'Associazione nel RUNTS.

L'acronimo ETS dovrà essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'eventuale variazione della sede purché questa non sia trasferita fuori il comune di Montemagno, non comporterà modifica di statuto fatta salva l'approvazione dell'assemblea ordinaria e dovrà essere tempestivamente comunicata ai registri presso i quali l'associazione è iscritta.

4. L'emblema dell'associazione è costituito da una croce verde in campo bianco.

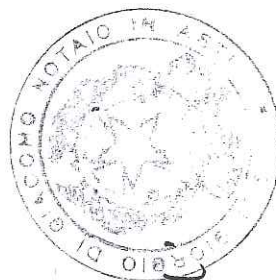
5. Alla presente Associazione si applicano tutte le disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017).

Art. 2 - Principi fondamentali

1. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione espressi dalle leggi sulle associazioni di volontariato e in conformità alla disciplina del terzo settore.

2. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

3. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale; l'Associazione svolge la propria attività nel settore della assistenza sociale e socio-sanitaria.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Luca Scudato]

[Handwritten mark]

4. L'attività associativa si rivolge alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima.

Art. 3 - Scopi

1. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la costruzione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela; lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

2. In tale ambito l'associazione assume il compito di:

- a. promuovere ed organizzare iniziative delle persone volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b. promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c. contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d. favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci e dei cittadini;
- e. contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale dei singoli e della collettività;
- f. organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g. prendere iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
- h. collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 4 - Attività

1. Per il raggiungimento degli scopi l'Associazione svolge quale attività principale il servizio di trasporto e soccorso infermi e degenti a mezzo autoambulanza ed esemplificativamente svolge anche le seguenti attività di interesse generale:

- a. collaborazione all'organizzazione e alla gestione del servizio di emergenza sanitaria;
- b. gestione di servizi sanitari ad ammalati e feriti a mezzo di autoambulanza;
- c. organizzazione di servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche;
- d. promozione ed organizzazione per la raccolta del sangue;
- e. promozione e gestione di iniziative di formazione e informazione sanitaria,
- f. promozione e gestione di iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali

anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

g. organizzazione e gestione di iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;

h. promozione ed organizzazione di incontri per favorire la partecipazione delle persone allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

i. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;

j. promozione ed organizzazione della solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;

k. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

l. organizzazione e gestione di iniziative di studio e di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;

m. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;

n. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

o. raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali;

p. costituire circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo riservati ai tesserati delle associate ANPAS.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

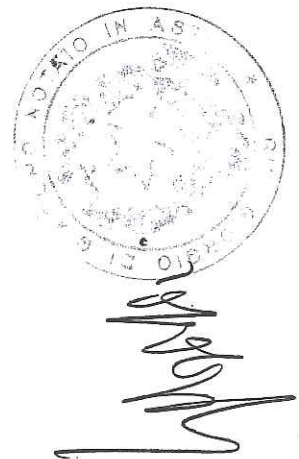
4. L'Associazione potrà richiedere la concessione di finanziamenti ad Istituti di credito; potrà concedere garanzie reali e personali, purché nell'interesse proprio.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti.

2. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

3. L'Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti fissati dalla Legge, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o, comunque, per qualificare o



A large, stylized handwritten signature in black ink is written vertically on the right side of the page, overlapping the text of the document.

A small, stylized handwritten signature in blue ink is located at the bottom right of the page.

specializzare le attività da essa svolte.

Titolo II – Soci

Art. 6 – Requisiti

1. Possono essere soci dell'Associazione tutti le persone senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o i regolamenti.
2. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.
3. Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
4. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
5. Sono "soci contribuenti" coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.
6. Sono "soci volontari" tutte le persone, di cui al precedente comma 1, di età non inferiore ad anni 14 che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.
7. I minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
8. L'assemblea può annualmente stabilire l'esonero ai soci volontari dal pagamento della quota associativa.
9. I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.
10. Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come

la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

1. I soci hanno diritto di:
 - a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
 - b. eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; per assumere le cariche sociali occorre aver compiuto la maggiore età;
 - c. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
 - d. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
 - e. essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

1. I soci hanno il dovere di:
 - a. rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
 - b. essere in regola con il versamento della quota associativa;
 - c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
 - d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

1. Non possono essere soci:
 - coloro che svolgono, in proprio, le stesse attività svolte dall'Associazione;
 - coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:
 - a. per morosità;
 - b. per decadenza;
 - c. per esclusione;
 - d. per recesso.
2. Perde la qualità di socio per morosità: il socio che entro il termine fissato dal Consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.
3. Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.
4. Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.
5. Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al punto 1, lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.
7. Contro i provvedimenti di cui al punto 1, lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
8. I provvedimenti di cui al punto 1, lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 -Scritture contabili e bilancio

1. L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.
2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.
3. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a euro 220.000,00 (euro duecentoventimila e centesimi zero) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
4. L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.
5. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art.12 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a. dalle quote degli aderenti;
 - b. da contributi di privati;
 - c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al

sostegno di specifiche attività e progetti;
e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
f. da rendite patrimoniali e finanziarie;
g. da attività di raccolta fondi;
h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito ai fini di sovvenzione;
i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3 del Codice del Terzo Settore.

Art. 13 - Patrimonio

- 1.- Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

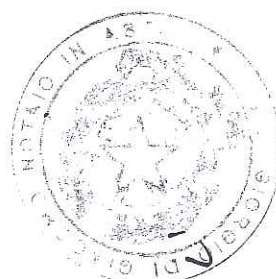
Art. 14 Bilancio sociale

1. L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.
2. Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 - Organi

1. Sono organi dell' Associazione:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
 - e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni



[Handwritten signature]

Luca Sordio

[Handwritten signature]

ed integrazioni;

f. il Collegio dei Probiviri.

2. Non possono far parte degli organi associativi coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

2. Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

1. L'Assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

2. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

3. L'Assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

1. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, corredato di relazione sulla gestione, e preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.

2. Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

3. Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

4. L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché a richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

2. L'Assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto è validamente costituita, in prima ed in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, salvo per quanto previsto dal comma 5 dell'Art. 21.

3. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

1. In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

2. Delle riunioni dell'Assemblea il Segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

1. L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

2. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto, salvo quanto stabilito al punto 5 del presente articolo.

3. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

4. Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anziani di età anagrafica.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

1. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio a mezzo di delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Lo stesso socio non può essere portatore di più di una delega.

2. Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno e comunque quando si deliberi su fatti di natura personale.

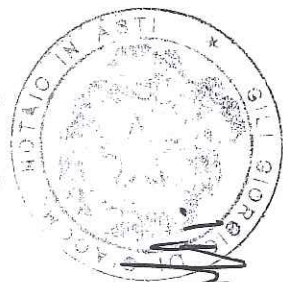
3. Ciascun socio ha diritto a un voto in assemblea.

4. E' facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 - Competenze

1. L'ASSEMBLEA ORDINARIA:

a. approva il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno



Fare Seggio

- precedente e quello preventivo;
- b. approva le note e le relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
 - c. determina l'importo annuale delle quote associative;
 - d. approva e definisce le linee programmatiche della Associazione;
 - e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
 - f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le loro modifiche;
 - g. elegge e revoca i componenti del consiglio direttivo, determinando preventivamente il numero dei componenti, e scegliendoli fra i soci dell'Associazione;
 - h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
 - j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
 - k. delibera sulla esclusione degli associati.
 - l. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo;
 - m. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
 - n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - o. delibera la variazione della sede legale dell'Associazione all'interno del territorio del comune di Montemagno.
2. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA delibera:
- a. sulle modifiche dello Statuto sociale;
 - b. sulla variazione della sede legale con trasferimento fuori dal Comune di Montemagno;
 - c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38 del presente statuto;
 - e. sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui al precedente Art. 4.

Art. 24 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto, in numero dispari, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) componenti, nei limiti deliberati dall'Assemblea, compreso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.
2. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del codice civile.
3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, i 2 (due) Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed il Tesoriere; nomina inoltre un Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei medici,

scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

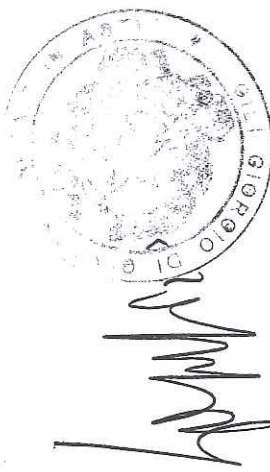
4. Le funzioni del Segretario, del Tesoriere e del Direttore Sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con un preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

8. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito libro.



Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

2. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità le deliberazioni si intendono respinte. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

4. Il Direttore Sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'Assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di intervento.

5. Nelle materie di competenza del Direttore Sanitario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio Direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio.

Senza
Parere

Art. 26 - Competenze

1. Il Consiglio Direttivo:

a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23;

b. esegue le deliberazioni dell'assemblea;

c. stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto, nei limiti dello statuto nazionale di ANPAS;

e. delibera sull'ammissione di nuovi soci previo esame delle

h

domande di ammissione;

f. adotta i provvedimenti di cui all'art. 10;

g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;

h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;

i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 27 - Direzione esecutiva

1. Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi membri, una Direzione Esecutiva indicativamente composta da Presidente e Vice Presidenti del consiglio stesso, Segretario, Tesoriere, Direttore Sanitario, se nominato, e Direttore dei Servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

2. Le modalità di funzionamento della Direzione Esecutiva sono stabilite dal Consiglio direttivo con apposita deliberazione.

3. Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

1. Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

2. Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive.

3. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri.

4. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 - Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

2. Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

3. Il Presidente può delegare in parte o, in via temporanea, interamente i propri poteri ad uno dei Vice Presidenti o ad altro componente del Consiglio stesso.

Art. 30 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti fra non soci, sono rieleggibili.

2. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il

Collegio dei revisori dei conti elegge nel proprio seno il Presidente e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

3. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 - Competenze

1. Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

2. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

3. Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

Art. 32 Revisore legale dei conti

1. L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 33 - Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

2. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente.

3. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 - Competenze

1. Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 10.

2. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli Organi dell'associazione e i soci e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 35 Libri sociali obbligatori

1. L'associazione deve tenere:

a)- il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;

b)- il libro degli associati;

c)- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;



- d)- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V - Norme finali

Art. 36 - Sezioni

1. Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37 - Regolamenti

1. Il regolamento generale:
- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
 - c. determina le competenze del Segretario, del Tesoriere, del Direttore Sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
 - d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.
2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 38 - Scioglimento dell'Associazione

- 1.- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art. 9 D. Lgs. 117/2017.

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.



E' copia conforme all'originale in più fogli muniti della
prescritta firma; la presente consta di dodici... fogli
e si rilascia per *gli usi consentiti*

ASTI 22 OTT. 2020

[Handwritten signature]

